



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 128 DEL 27 gennaio 2012

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) TIM CUP

Gare del 24-25-26 gennaio 2012 - Quarti di finale

Chievo Verona-Siena 0-1
Juventus-Roma 3-0
Milan-Lazio 3-1
Napoli-Internazionale 2-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Mario De Luca e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 27 gennaio 2012, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 69

1) TIM CUP

Gare del 24-25-26 gennaio 2012 - Quarti di finale

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

128/368

Gara Soc. MILAN – Soc. LAZIO

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS (pervenuta a mezzo fax alle ore 9.17 odierne) circa la condotta tenuta al 16° del secondo tempo dal calciatore **Goncalves Dias Andre** (Soc. **Lazio**) nei confronti del calciatore **Van Bommel Mark** (Soc. **Milan**);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Rai), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, nell'area di rigore laziale affollata da calciatori di entrambe le squadre per l'esecuzione di un calcio d'angolo, il calciatore Dias, a stretto contatto con il calciatore Van Bommel, con un ampio ed energico movimento del braccio destro portato all'altezza della spalla, colpiva con un pugno (ovvero con una manata) il capo dell'antagonista, che cadeva dolorante al suolo.

Il Direttore di gara non adottava alcun provvedimento disciplinare in quanto, come precisato telefonicamente (ore 9.50 odierne), la sua attenzione era rivolta in altra direzione, ove stava sviluppandosi l'azione di giuoco.

Ritiene questo Giudice che il riprovevole gesto compiuto dal calciatore bianco-azzurro integri gli estremi di quella "condotta violenta" che, per consolidato orientamento interpretativo, è connotata dalla intenzionalità e dalla potenzialità lesiva: evidente è infatti il preordinato intento di colpire l'avversario e parimenti evidente è l'energia impressa al colpo inferto.

Ne consegue l'ammissibilità ex art. 35, n. 1.3 CGS della "prova televisiva" e la sanzionabilità ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS del segnalato comportamento, che appare equo quantificare nei termini indicati nel dispositivo.

P.Q.M.

delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di sanzionare il calciatore **Goncalves Dias Andre** (Soc. **Lazio**) con la squalifica per **tre** giornate effettive di gara.

* * * * *

a) SOCIETA'

Il Giudice Sportivo

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dei Quarti di finale di Tim Cup sostenitori delle Società **Milan-Napoli** hanno, in violazione della normativa di cui all'art 12, n. 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato **esclusivamente** nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere un suo sostenitore, al 25° del secondo tempo, indirizzato su un calciatore della squadra avversaria un fascio di luce laser; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

GROSSI Paolo (Siena): per avere, al 15° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito un avversario con un calcio ad una gamba, senza conseguenze lesive.

LAMELA CORDERO Erik Manuel (Roma): per avere, al 23° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, scalcio un avversario da terra; infrazione rilevata da un Assistente.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

NOCERINO Antonio (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

PARRAVICINI Francesco (Siena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

BARZAGLI Andrea (Juventus)
MILITO Diego Alberto (Internazionale)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

BONERA Daniele (Milan)
CHIVU Cristian Eugen (Internazionale)
GARGANO Walter Alejandro (Napoli)
KRASIC Milos (Juventus)
MAGGIO Christian (Napoli)
PJANIC Miralem (Roma)

SIMPLICIO Fabio Henrique (Roma)
TOTTI Francesco (Roma)
VACEK Kamil (Chievo Verona)
VAN BOMMEL Mark Peter (Milan)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

ESTIGARRIBIA Marcelo (Juventus)
SNEIJDER Wesley (Internazionale)

c) ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

RANIERI Claudio (Internazionale): per avere, al termine della gara, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 27 GENNAIO 2012

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta